



PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

AGENZIA PROVINCIALE PROTEZIONE AMBIENTE

Prot. n.

PROVVEDIMENTO del DIRIGENTE dell'AGENZIA N. 110 DI DATA 17 Marzo 2025

O G G E T T O:

SETTORE AUTORIZZAZIONI E CONTROLLI - Ditta: Chiocchetti Luigi S.r.l. Sede legale: Moena (TN), Strada Marcialonga, 42. Modifica dell'autorizzazione per l'esercizio delle operazioni di recupero rifiuti non pericolosi a matrice lignea (operazioni R12 e R3) tramite impianto mobile itinerante sul territorio nazionale - sostituzione trituratore mobile. Impianto mobile: Trituratore mobile scarrabile - HAMMEL Recyclingtechnik Gmbh - Modello: VB 650 D- Numero di serie: n. 938.

Il testo del provvedimento, creato in altro applicativo non gestibile a sistema, viene riportato integralmente in allegato che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto.

MPI

Il Dirigente Settore aut.cont.
ing. Gabriele Rampanelli

IL DIRIGENTE DEL SETTORE AUTORIZZAZIONI E CONTROLLI

vista la propria determinazione n. 314 di data 18 maggio 2023, con la quale, è stata rilasciata alla ditta Chiocchetti Luigi S.r.l., con sede legale in Moena (TN), Strada Marcialonga, 42 (di seguito Ditta), l'autorizzazione ai sensi dell'art. 84 del Testo Unico delle Leggi Provinciali in materia di tutela dell'ambiente dagli inquinamenti - D.P.G.P. 26 gennaio 1987, n. 1-41/Leg. (di seguito T.U.L.P.) e per gli effetti dell'art. 208, comma 15, del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, all'esercizio di un impianto mobile (Denominazione commerciale: trituratore mobile gommato denominato "DOPPSTAT AK 230 PROFI" equipaggiato di tramoggia di carico con nastro trasportatore - Matricola: n. W092012163d07018), itinerante sul territorio Nazionale in cantieri vari ed aree autorizzate per le attività di recupero (**operazioni R3 e R12**) di rifiuti non pericolosi a matrice lignea, per un quantitativo complessivo massimo pari a **220.000 tonnellate/anno**);

vista la domanda pervenuta dalla Ditta in data 27 gennaio 2025 (ns. prot. n. 68352), tesa a ottenere quanto di seguito riportato:

"La modifica dell'autorizzazione n. 314 di data 18/05/2023 "per l'esercizio delle operazioni di recupero rifiuti non pericolosi a matrice lignea (operazioni R12 e R3) tramite impianto mobile itinerante sul territorio nazionale. Impianto mobile costituito da: trituratore mobile gommato modello Doppstat ak 230 Profi, matricola n. W092012163d07018, equipaggiato con tramoggia di carico con nastro trasportatore" con la sostituzione del trituratore Doppstat AK 230 Profi, matricola n. W092012163d07018 con il trituratore Hammel VB 650D, matricola n. 938, anno di costruzione 12/2015";

esaminati gli atti istruttori attestanti l'idoneità tecnico-economica della Ditta e la documentazione tecnica descrittiva dei mezzi meccanici mobili utilizzati per le attività di triturazione di seguito identificato:

- Denominazione: Trituratore mobile scarrabile;
- Fabbrica: HAMMEL Recyclingtechnik GmbH;
- Modello: VB 650 D;
- Numero di serie: n. 938;
- Alimentazione: Gasolio - Potenza motore 201 kW/273 PS;
- Peso: 16640 Kg + "Magnet" 1700 Kg;
- Anno di costruzione 12/2015;

e dei rifiuti non pericolosi a matrice lignea sottoposti alle operazioni di recupero;

vista la nostra nota di data 31 gennaio 2025 (ns. prot. n. 85961) con la quale è stato comunicato alla Ditta l'avvio del procedimento;

visto l'allegato D alla parte quarta del D.Lgs. 152/2006, la decisione 2000/532/CE e, da ultimo, le "Linee guida sulla classificazione dei rifiuti" approvate con delibera del Consiglio S.N.P.A. del 27 novembre 2019, doc. n. 61/19, che stabiliscono la corretta procedura da seguire per la classificazione dei rifiuti;

visto l'articolo 184-ter del D.Lgs. 152/2006 recante "Cessazione della qualifica di rifiuto";

visto il comma 3, dell'articolo 184-ter del D.Lgs. 152/2006, il quale recita "In mancanza di criteri specifici adottati ai sensi del comma 2, le autorizzazioni di cui agli articoli 208, 209 e 211 e di cui al titolo III-bis della parte seconda del presente decreto, per lo svolgimento di operazioni di recupero ai sensi del presente articolo, sono rilasciate o rinnovate nel rispetto delle condizioni di cui all'articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, e sulla base di criteri dettagliati, definiti nell'ambito dei medesimi procedimenti autorizzatori, previo parere obbligatorio e vincolante dell'ISPRA o dell'Agenzia regionale per la protezione ambientale territorialmente competente, che includono:

- a) materiali di rifiuto in entrata ammissibili ai fini dell'operazione di recupero;

- b) *processi e tecniche di trattamento consentiti;*
- c) *criteri di qualità per i materiali di cui è cessata la qualifica di rifiuto ottenuti dall'operazione di recupero in linea con le norme di prodotto applicabili, compresi i valori limite per le sostanze inquinanti, se necessario;*
- d) *requisiti affinché i sistemi di gestione dimostrino il rispetto dei criteri relativi alla cessazione della qualifica di rifiuto, compresi il controllo della qualità, l'automonitoraggio e l'accreditamento, se del caso;*
- e) *un requisito relativo alla dichiarazione di conformità.”;*

In mancanza di criteri specifici adottati ai sensi del comma 2, continuano ad applicarsi, quanto alle procedure semplificate per il recupero dei rifiuti, le disposizioni di cui al decreto del Ministro dell'ambiente 5 febbraio 1998, pubblicato nel supplemento ordinario n. 72 alla Gazzetta Ufficiale n. 88 del 16 aprile 1998, e ai regolamenti di cui ai decreti del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio 12 giugno 2002, n. 161, e 17 novembre 2005, n. 269”.

viste le “Linee guida per l'applicazione della disciplina end of waste di cui all'articolo 184-ter del D.Lgs. 152/2006” approvate con delibera del Consiglio S.N.P.A. del 6 febbraio 2020, doc. n. 62/2020, così come successivamente modificate con delibera del Consiglio S.N.P.A. del 23 febbraio 2022, doc. n. 156/2022;

ritenuto che le attività di recupero debbano pertanto garantire l'ottenimento di prodotti o materie prime con caratteristiche merceologiche conformi alla normativa tecnica di settore o, comunque, nelle forme usualmente commercializzate; non devono inoltre presentare caratteristiche di pericolo superiori a quelle dei prodotti e delle materie ottenuti da materie prime vergini;

ritenuto di poter confermare anche per il presente atto le prescrizioni già imposte nella propria determinazione n. 314 di data 18 maggio 2023:

- i rifiuti devono essere recuperati per tipologie e codici CER omogenei secondo quanto previsto nella tabella riportata al punto 1) della presente determinazione;
- l'attività di **recupero R12** sui rifiuti non pericolosi contraddistinti dai codici **CER 02.01.03, 02.01.07 e 20.02.01** (esclusivamente legno vergine non trattato non antropico) e contraddistinti dai codici **CER 02.01.03, 02.01.07, 02.03.04, 03.01.01, 03.01.05, 03.03.01, 15.01.03, 17.02.01, 19.12.07, 20.01.38 e 20.02.01** (legno vergine e legno trattato), finalizzata alle operazioni di selezione, adeguamento volumetrico, omogeneizzazione e cippatura per l'ottenimento di rifiuti adeguati in volume e cippati, da codificare con il codice CER 19.12.07, da avviare a successivo recupero in impianti autorizzati alla gestione dei rifiuti, deve essere esercitata secondo quanto prescritto nel presente provvedimento;
- l'attività di **recupero R3** prevista per i rifiuti non pericolosi costituiti da legno vergine pulito, non trattato chimicamente e privo di sostanze estranee (ad es. colle, impregnanti, elementi in materiale truciolare o agglomerato di legno, contaminanti, ...), di origine antropica, contraddistinti dal codice **CER 03.01.01, 03.01.05, 15.01.03, 19.05.01** (sovvallo ligneo non compostato derivante dalla vagliatura finale del compost), **19.09.01** (rifiuti legnosi recuperati dai corsi d'acqua tramite dispositivi a protezione degli impianti tecnologici, es. griglie di centrali idroelettriche), **19.12.07 e 20.01.38**, deve essere esercitata secondo quanto prescritto nell'allegato 1 “*End of waste rifiuti costituiti da legno antropico vergine*” al presente provvedimento, nonché al relativo suballegato 1.1 in ordine alla dichiarazione di conformità prevista dall'art. 184-ter, comma 3, lettera e, del D.Lgs. 152/2006;
- l'attività di **recupero R3** prevista per i rifiuti non pericolosi costituiti da legno vergine pulito, non trattato chimicamente e privo di sostanze estranee (ad es. colle, impregnanti, elementi in materiale truciolare o agglomerato di legno, contaminanti, ...) contraddistinti dai codici **CER 02.01.03, 02.01.07 e 20.02.01**, costituiti esclusivamente da legno vergine non trattato che non ha subito alcuna lavorazione antropica, ad esclusione del mero taglio nell'ambito di attività selvicolturali, forestali o di apprestamento di cantieri, deve essere esercitata secondo quanto prescritto nell'allegato 2 “*End of waste rifiuti costituiti da legno naturale vergine*” al presente provvedimento, nonché al relativo suballegato 2.1 in ordine alla dichiarazione di conformità prevista dall'art. 184-ter, comma 3, lettera e, del D.Lgs. 152/2006;

atteso che il termine *selezione* individua l'operazione volta a migliorare e raffinare la qualità del rifiuto gestito per le finalità alle quali esso è destinato (recupero, nel caso delle attività oggetto della presente determinazione), togliendo dalla massa iniziale le frazioni indesiderate, le quali devono costituire una quota quantitativamente residuale rispetto alla massa complessiva del rifiuto, che pertanto mantiene la stessa codifica e la stessa classificazione di origine;

considerato che le attività di *selezione* che si effettuano sui rifiuti al fine di asportare corpi/sostanze estranee (ad esempio una bottiglia di plastica o un pezzo di vetro dal cumulo dei rifiuti lignei) sono ricomprese nelle operazioni di recupero autorizzate con il presente provvedimento, in quanto tali operazioni non vanno a modificare la natura del rifiuto di partenza;

dato atto che i rifiuti prodotti dall'attività di *selezione*, nonché quelli decadenti dalle operazioni di recupero, devono essere codificati nell'ambito dei codici CER 19.12.-- in base alla frazione merceologica prodotta, fatta eccezione per i rifiuti da imballaggio eventualmente presenti che devono in ogni caso essere identificati con il codice CER 15.01.--; tali rifiuti devono essere:

- gestiti in applicazione della vigente normativa sulla gestione dei rifiuti e devono intendersi prodotti dalla Ditta, la quale provvederà alla loro gestione nei limiti e alle condizioni stabilite dall'articolo 185-bis del D.Lgs. 152/2006 relativo al “*deposito temporaneo prima della raccolta*” di cui all'articolo 183, comma 1, lettera bb), del D.Lgs. 152/2006 ovvero, nel caso non venissero rispettate le condizioni di detto articolo, deve essere richiesta la specifica autorizzazione mediante l'inoltro della domanda per il rilascio di una nuova AUT;
- gestiti secondo le prescrizioni stabilite dal d.P.G.P. 30 luglio 1991, n. 12-42/Leg., riguardante i criteri per l'accumulo temporaneo di rifiuti speciali, anche assimilabili agli urbani;
- avviati in impianti autorizzati/iscritti secondo le procedure stabilite dal D.Lgs. 152/2006, in via prioritaria a recupero e in via residuale a smaltimento, secondo i criteri di priorità nella gestione dei rifiuti stabiliti dall'art. 179 del D.Lgs. 152/2006;

atteso che con il termine *omogeneizzazione* si intende l'operazione diretta a migliorare il grado di omogeneità del rifiuto, eseguita con tecniche basate sulla riduzione dei componenti per far sì che possano mescolarsi uniformemente;

visto l'art. 6, comma 2, del D.Lgs. 13 gennaio 2003, n. 36, a tenore del quale “*È vietato diluire o miscelare rifiuti al solo fine di renderli conformi ai criteri di ammissibilità di cui all'art. 7*” con riferimento allo smaltimento in discarica;

considerato che la diluizione di rifiuti, al fine di ottenere una concentrazione di inquinanti al di sotto dei limiti di legge, va contro il principio di tutela ambientale;

viste le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà rese ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, attestanti il possesso dei requisiti soggettivi previsti per la gestione dei rifiuti dall'art. 86 del T.U.L.P.;

vista la deliberazione n. 29 del 3 marzo 1993 della Commissione per la tutela dell'ambiente dagli inquinamenti recante “*disposizioni in materia di garanzie finanziarie per l'esercizio di operazioni di smaltimento dei rifiuti*”, in applicazione dell'art. 88 del T.U.L.P., la quale stabilisce tra l'altro che per l'esercizio delle operazioni di trattamento di rifiuti speciali non pericolosi, con recupero di materia, deve essere versata una garanzia finanziaria pari a Euro 25.822,84;

vista e fatta salva anche per la presente modifica la fideiussione bancaria n. 00/83054 di data 27 gennaio 2005, così come integrata in data 7 giugno 2010 ed in data 20 marzo 2023 (ns. prot. n. 221886 del 21 marzo 2023), emessa dalla Cassa Rurale di Fiemme Banca di Credito Cooperativo, con sede in Tesero (TN), piazza Cesare Battisti, 4, per l'ammontare di Euro 25.822,84 a copertura dell'autorizzazione richiesta dalla ditta per l'esercizio delle attività di recupero di rifiuti, come previsto dall'art. 88 del T.U.L.P.;

ritenuto l'atto di fideiussione sopra indicato conforme alle prescrizioni di forma e contenuto imposte con la deliberazione della Giunta Provinciale n. 12723 di data 20 novembre 1998 in materia di gestione dei depositi cauzionali costituiti a favore della Provincia, nonché alle modifiche apportate alla stessa con le deliberazioni della Giunta Provinciale n. 686 di data 31 marzo 2000, n. 2446 del 28 settembre 2001, n. 3561 del 28 dicembre 2001 e n. 2196 del 17 ottobre 2013;

vista la parte III del T.U.L.P. ed in particolare gli articoli 65, 66, 67 bis, 84, 86 e 88, nonché il comma 2 dell'art. 102 bis;

visto il D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, ed in particolare l'art. 208, commi 1 e 15, relativo agli impianti mobili;

visto il D.M. 5 febbraio 1998;

visto quanto previsto previsto alla lettera zb), dell'Allegato IV, alla parte seconda del D.Lgs. 152/2006 *“relativa agli impianti mobili volti al recupero di rifiuti non pericolosi provenienti dalle operazioni di costruzione e demolizione esclusivamente identificati con i codici CER 17.xx.xx, qualora la campagna di attività abbia una durata inferiore a novanta giorni, e degli altri impianti mobili di trattamento dei rifiuti non pericolosi, qualora la campagna di attività abbia una durata inferiore a trenta giorni. Le eventuali successive campagne di attività sul medesimo sito sono sottoposte alla procedura di verifica di assoggettabilità a VIA qualora le quantità siano superiori a 1.000 metri cubi al giorno”*;

visto l'articolo 18 bis del d.P.P. 13 maggio 2002, n. 9-99/Leg, relativo agli impianti mobili, introdotto dall'art. 4 del d.P.P. 30 dicembre 2005, n. 22-52/Leg., recante *“Modificazione a regolamenti in materia di tutela dell'ambiente dagli inquinamenti”*;

sottolineato che il presente provvedimento si configura, per espressa disposizione di legge (art. 208, comma 15, del D.Lgs. 152/2006), come un'autorizzazione all'esercizio e pertanto non deve essere considerato né come un'approvazione progettuale, né come un'omologazione dell'impianto mobile;

vista la L.P. 17 settembre 2013, n. 19, recante *“Disciplina provinciale della valutazione dell'impatto ambientale. Modificazioni della legislazione in materia di ambiente e territorio e della legge provinciale 15 maggio 2013, n. 9”* ed il relativo regolamento di esecuzione emanato con d.P.P. del 20 luglio 2015, n. 9-23/Leg.;

visto l'art. 21 della L.P. 17 settembre 2013, n. 19, ed il relativo regolamento attuativo approvato con d.P.P. 28 marzo 2018, n. 2-77/Leg., il quale all'art. 3, comma 4, lettera g), esclude espressamente dall'Autorizzazione Unica Territoriale gli *“impianti mobili di smaltimento o di recupero di cui all'articolo 208, comma 15, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale)”*;

visto il Piano provinciale per lo smaltimento dei rifiuti approvato con deliberazione della Giunta provinciale n. 5404 del 30 aprile 1993, nonché i successivi piani e stralci d'aggiornamento;

visto l'articolo 3, comma 1, lettera b-bis del Decreto del presidente della provincia 28 marzo 2018, n. 2-77/Leg il quale esclude dall'ambito di applicazione dell'Autorizzazione Unica Territoriale la *“autorizzazione relativa agli impianti mobili di smaltimento o di recupero di cui all'articolo 208, comma 15, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) e l'autorizzazione cumulativa di cui all'articolo 85 bis del medesimo decreto del Presidente della Giunta provinciale n. 1-41/Legisl. Del 1987”*;

vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 1222 del 14 luglio 2023 con la quale è stato da ultimo aggiornato, tra l'altro, l'atto organizzativo dell'Agenzia provinciale per la protezione dell'ambiente e le relative declaratorie, con decorrenza dal 24 luglio 2023;

considerato che la suddetta deliberazione assegna in capo al Settore Autorizzazioni e controlli dell'Agenzia provinciale per la protezione dell'ambiente la competenza per il rilascio delle autorizzazioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale e dell'AUT;

d e t e r m i n a

- 1) di modificare la propria determinazione n. 314 di data 18 maggio 2023, con la quale è stata rilasciata, ai sensi dell'art. 84 del T.U.L.P. e per gli effetti dell'art. 208, comma 15, del D.Lgs. 152/2006, alla ditta Chiocchetti Luigi S.r.l., con sede legale in Moena (TN), Strada Marcialonga, 42, della quale il legale rappresentante è il signor Mirco Chiocchetti, all'esercizio di un impianto mobile itinerante sul territorio nazionale in cantieri vari ed aree autorizzate per le attività di recupero (**operazioni R3 e R12**) dei **rifiuti non pericolosi a matrice lignea**, indicati nelle tabelle che seguono, per i quantitativi massimi e le finalità ivi specificati (**quantitativo complessivo massimo pari a 220.000 tonnellate/anno**):

Tabella 1: attività di recupero di rifiuti esercitate

Codice CER	Provenienza e caratteristiche dei rifiuti	Quantità massima recuperata [t/anno]	Operazioni di recupero e materie prime e/o prodotti ottenuti
02.01.03 02.01.07 20.02.01	<u>Provenienza:</u> - attività silvicolture, forestali e agricole; - taglio boschivo, manutenzione e gestione del patrimonio boschivo pubblico e privato; - attività di preparazione cantieri, rimozione/taglio di vegetazione presente nell'alveo di torrenti o derivante da schianti; - manutenzione del verde ornamentale. <u>Caratteristiche:</u> esclusivamente legno vergine non trattato non antropico costituito da: - scarti di diverse dimensioni; – residui da attività silviculturale e forestale; - rifiuti costituiti esclusivamente da legno vergine pulito proveniente da abbattimento di alberi o arbusti nell'attività di allestimento dei cantieri o dalla rimozione/taglio di vegetazione presente nell'alveo di torrenti o derivante da schianti; - rifiuto costituito unicamente dalla frazione ligneo cellulosa derivante dalla manutenzione del verde ornamentale, escluso il materiale proveniente dallo spazzamento delle strade.	150000	<i>Selezione, adeguamento volumetrico, omogeneizzazione e cippatura (operazione R12)</i> per l'ottenimento di rifiuti adeguati in volume e cippati, da codificare con il codice CER 19.12.07, da avviare a successivo recupero in impianti autorizzati alla gestione dei rifiuti, ad esempio: - impianti di compostaggio; - impianti per la produzione di combustibile; - impianti di incenerimento; - recupero nell'industria della falegnameria e carpenteria per la produzione di manufatti a base legno e sughero nelle forme usualmente commercializzate; - recupero nell'industria cartaria per la produzione di pasta di carta nelle forme usualmente commercializzate; - recupero nell'industria del pannello di legno per la produzione di pannelli nelle forme usualmente commercializzate.
02.01.03 02.01.07 02.03.04 03.01.01 03.01.05 03.03.01 15.01.03 17.02.01 19.12.07 20.01.38 20.02.01	<u>Provenienza:</u> - attività silvicolture, forestali e agricole; - taglio boschivo, manutenzione e gestione del patrimonio boschivo pubblico e privato; - attività di lavorazione del legname; - imballaggi in legno (es. cassette, pallets ecc.); - attività di costruzione e demolizione; - attività industriali, artigianali, commerciali, agricole e di servizio; - attività di preparazione cantieri, rimozione/taglio di vegetazione presente nell'alveo di torrenti o derivante da schianti; - trattamento meccanico di altri rifiuti; - raccolta differenziata; - manutenzione del verde ornamentale. <u>Caratteristiche:</u> - residui da attività silviculturale e forestale; - ordinarie pratiche agricole; - legno vergine e legno in scarti di diverse dimensioni e segatura, con possibili presenze di polveri di natura inerte;		<i>Selezione, adeguamento volumetrico, omogeneizzazione e cippatura (operazione R12)</i> per l'ottenimento di rifiuti adeguati in volume e cippati, da codificare con il codice CER 19.12.07, da avviare a successivo recupero in impianti autorizzati alla gestione dei rifiuti, ad esempio: - impianti di incenerimento; - recupero nell'industria della falegnameria e carpenteria per la produzione di manufatti a base legno e sughero nelle forme usualmente commercializzate; - recupero nell'industria cartaria per la produzione di pasta di carta nelle forme usualmente commercializzate; - recupero nell'industria del pannello di legno per la produzione di pannelli nelle forme usualmente commercializzate.

Codice CER	Provenienza e caratteristiche dei rifiuti	Quantità massima recuperata [t/anno]	Operazioni di recupero e materie prime e/o prodotti ottenuti
	- cassette, pallets e altri imballaggi in legno non trattato; - sfridi di pannelli (compensati listellari, di fibra, di particelle ecc.) di legno trattato, nobilitato, compreso MDF, polverino di carteggiatura; - legno proveniente da abbattimento di alberi o arbusti nell'attività di allestimento dei cantieri o dalla rimozione/taglio di vegetazione presente nell'alveo di torrenti o derivante da schianti; - frazione ligneo cellulosica derivante dalla manutenzione del verde ornamentale.		
03.01.01 03.01.05 15.01.03 19.05.01 19.09.01 19.12.07 20.01.38	Vedi allegato 1 <i>“End of waste rifiuti costituiti da legno antropico vergine”</i>	50.000	Vedi allegato 1 <i>“End of waste rifiuti costituiti da legno antropico vergine”</i>
02.01.03 02.01.07 20.02.01	Vedi allegato 2 <i>“End of waste rifiuti costituiti da legno naturale vergine”</i>	20.000	Vedi allegato 2 <i>“End of waste rifiuti costituiti da legno naturale vergine”</i>

Le attività di recupero di rifiuti autorizzate con il presente provvedimento devono essere esercitate nel rispetto delle disposizioni normative vigenti sulla gestione dei rifiuti, nonché nell'osservanza delle altre norme statali o provinciali, anche regolamentari, o delle prescrizioni più restrittive che dovessero intervenire in materia, in conformità a quanto contenuto nella domanda di autorizzazione presentata dalla Ditta, nonché nell'osservanza delle prescrizioni di seguito riportate.

Caratteristiche dell'impianto itinerante.

Le attività di recupero autorizzate devono essere condotte mediante l'utilizzo del seguente impianto semovente:

- Denominazione: Trituratore mobile scarrabile;
- Fabbrica: HAMMEL Recyclingtechnik Gmbh;
- Modello: VB 650 D;
- Numero di serie: n. 938;
- Alimentazione: Gasolio - Potenza motore 201 kW/273 PS;
- Peso: 16640 Kg + “Magnet” 1700 Kg;
- Anno di costruzione 12/2015;

Preventivamente all'operazione di triturazione con impianto mobile, **ove necessario**, deve essere eseguita sui rifiuti sopra descritti:

- la selezione in forma manuale e/o tramite macchine idrauliche (ad es.: ragno, pale gommate, ecc...) al fine di ottenere la separazione dell'eventuale frazione metallica e delle altre frazioni indesiderate;
- l'adeguamento delle dimensioni tramite taglio meccanico per poter essere introdotti del impianto trituratore.

Prescrizioni generali sulla gestione dell'impianto.

- a) È vietato sottoporre alle operazioni di recupero rifiuti classificabili quali pericolosi in riferimento alle disposizioni previste dall'allegato D alla parte quarta del D.Lgs. 152/2006 e dalla decisione 2000/532/CE;
- b) il titolare della presente autorizzazione è tenuto a verificare la conformità dei rifiuti gestiti alle disposizioni previste dall'allegato D alla parte quarta del D.Lgs. 152/2006 e dalla decisione 2000/532/CE, allo scopo di accertare l'effettiva classificazione e appartenenza dei rifiuti in ingresso ai codici CER individuati e definiti dal presente provvedimento, in funzione delle specifiche attività di recupero a cui sono destinati;
- c) la classificazione dei rifiuti deve essere effettuata dal produttore assegnando ad essi il competente codice CER, applicando le disposizioni contenute nella decisione 2000/532/CE e nell'Allegato D alla parte quarta del D.Lgs. 152/2006;
- d) i rifiuti devono essere recuperati per tipologie e codici CER omogenei, così come stabilito nella tabella sopra riportata;
- e) **qualora necessario** ai fini della caratterizzazione analitica, i rifiuti di cui al presente provvedimento, prima del loro avvio all'attività di recupero (operazioni di **recupero R12**), devono essere campionati ed analizzati **da parte del produttore** secondo le modalità previste, nonché secondo quanto segue:
 - il campionamento dei rifiuti ai fini della loro caratterizzazione chimico-fisica deve essere effettuato **sul rifiuto tal quale**, in modo tale da ottenere un campione rappresentativo secondo le norme UNI 10802, per ogni singolo sito di provenienza (es. cantiere, stabilimento, centro di raccolta rifiuti, ecc...) e comunque ogni qual volta intervengano modifiche sostanziali nel processo che ha dato origine ai rifiuti medesimi;
 - le analisi su detti campioni, ai fini della caratterizzazione del rifiuto, devono essere effettuate secondo metodiche standardizzate o riconosciute valide a livello nazionale, comunitario o internazionale;
 - la caratterizzazione chimico-fisica deve essere finalizzata ad accertare l'effettiva corrispondenza del rifiuto in esame alle tipologie individuate e definite dal presente provvedimento (rifiuti non pericolosi, provenienza e caratteristiche);
 - il titolare della presente autorizzazione è tenuto a verificare la conformità del rifiuto sottoposto alle operazioni di recupero alle prescrizioni ed alle condizioni di esercizio stabilite dal presente atto per la specifica attività svolta;
- f) i rifiuti prodotti dall'attività di *selezione*, nonché quelli decadenti dalle operazioni di recupero, devono essere codificati nell'ambito dei codici CER 19.12.-- in base alla frazione merceologica prodotta, fatta eccezione per i rifiuti da imballaggio eventualmente presenti che devono in ogni caso essere identificati con il codice CER 15.01.--; tali rifiuti devono essere:
 - gestiti in applicazione della vigente normativa sulla gestione dei rifiuti e devono intendersi prodotti dalla Ditta, la quale provvederà alla loro gestione nei limiti e alle condizioni stabilite dall'articolo 185-bis del D.Lgs. 152/2006 relativo al "*deposito temporaneo prima della raccolta*" di cui all'articolo 183, comma 1, lettera bb), del D.Lgs. 152/2006 ovvero, nel caso non venissero rispettate le condizioni di detto articolo, deve essere richiesta la specifica autorizzazione mediante l'inoltro della domanda per il rilascio di una nuova AUT;
 - gestiti secondo le prescrizioni stabilite dal d.P.G.P. 30 luglio 1991, n. 12-42/Leg., riguardante i criteri per l'accumulo temporaneo di rifiuti speciali, anche assimilabili agli urbani;
 - avviati in impianti autorizzati/iscritti secondo le procedure stabilite dal D.Lgs. 152/2006, in via prioritaria a recupero e in via residuale a smaltimento, secondo i criteri di priorità nella gestione dei rifiuti stabiliti dall'art. 179 del D.Lgs. 152/2006;
- g) le operazioni di *selezione* e *omogeneizzazione* devono rispettare le disposizioni riportate in premessa al presente provvedimento;
- h) restano sottoposti al regime dei rifiuti quelli provenienti dalle operazioni di recupero autorizzate, i materiali non conformi alle prescrizioni contenute nel presente provvedimento, i rifiuti esclusivamente ridotti in volume e le materie ottenute dalle attività di recupero che non vengono destinate in modo effettivo ed oggettivo all'utilizzo nei cicli di consumo o di produzione.

Prescrizioni nel caso di recupero (operazione R12) di rifiuti non pericolosi per l'ottenimento di rifiuti adeguati in volume e cippati, da codificare con il codice CER 19.12.07, da avviare a successivo recupero in impianti autorizzati alla gestione dei rifiuti.

- a) **I rifiuti in ingresso devono essere sottoposti da parte del titolare dell'autorizzazione a controllo visivo.** Eventuali rifiuti indesiderati (come ad esempio plastiche, carta, inerti, sempre in ogni caso in percentuale minima), devono essere sottoposti a selezione volta a migliorare e raffinare la qualità del rifiuto gestito per le finalità alle quali esso è destinato, togliendo dalla massa le frazioni indesiderate, le quali in questo caso devono costituire una quota effettivamente residuale dal punto di vista quantitativo della massa complessiva del rifiuto;
- b) i rifiuti **devono essere sottoposti** ad operazioni meccaniche di cippatura, vagliatura, selezione, volte alla produzione di rifiuto legnoso triturato codificato con il CER 19.12.07 da avviare in impianti autorizzati alla gestione di rifiuti;
- c) i rifiuti esclusivamente ridotti in volume o semplicemente cerniti (operazione di recupero R12), che pertanto non risultano sottoposti alle specifiche attività di recupero funzionali alla produzione di materia prima, definite nell'allegato C alla parte quarta del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, devono essere considerati e gestiti quali rifiuti nel rispetto della vigente normativa di settore; così come i materiali non conformi alle prescrizioni contenute nel presente provvedimento e le materie che si ottengono dalle attività di selezione preliminare;
- d) la Ditta deve garantire la tracciabilità del rifiuto prodotto come da normativa vigente;
- e) i rifiuti devono essere recuperati così come stabilito nella sopra riportata tabella relativa alla *selezione*, adeguamento volumetrico, *omogeneizzazione* e cippatura (operazione R12).

Prescrizioni specifiche sulla gestione dell'impianto.

- a) le attività di recupero per la produzione di materie prime devono avvenire ed essere portate a termine direttamente sul luogo di produzione dei rifiuti non pericolosi o presso aree autorizzate all'attività di recupero e devono essere gestite nel rispetto e in conformità alle disposizioni normative di settore sulla gestione dei rifiuti;
- b) le operazioni di recupero si devono intendere concluse esclusivamente al momento dell'effettivo utilizzo o vendita della materia prima prodotta.

Prescrizioni generali sulla gestione degli impianti mobili itineranti di recupero di rifiuti.

- a) Devono essere adempiute tutte le condizioni previste dall'art. 208, comma 15, del D.Lgs. 152/2006; in particolare, per lo svolgimento delle singole campagne di attività sul territorio nazionale, il titolare della presente autorizzazione, almeno **20 giorni prima** dell'installazione dell'impianto, deve dare comunicazione alla regione nel cui territorio si trova il sito prescelto delle specifiche dettagliate relative alla campagna di attività, allegando copia della presente autorizzazione e l'ulteriore documentazione eventualmente richiesta;
- b) dalla sopra citata comunicazione deve risultare in particolare: la localizzazione del sito ove avvengono le operazioni di riciclaggio, il codice CER dei rifiuti recuperati, il quantitativo totale dei rifiuti trattati, la durata prevista della campagna di recupero ed il tipo di riutilizzo del materiale lavorato (sottoposto ad operazioni di recupero);
- c) fatte salve le esclusioni previste alla lettera zb), dell'Allegato IV, alla parte seconda del D.Lgs. 152/2006 *“relativa agli impianti mobili volti al recupero di rifiuti non pericolosi provenienti dalle operazioni di costruzione e demolizione **esclusivamente identificati con i codici CER 17.xx.xx**, qualora la campagna di attività abbia **una durata inferiore a novanta giorni**, e degli altri **impianti mobili di trattamento dei rifiuti non pericolosi**, qualora la campagna di attività abbia una durata **inferiore a trenta giorni**. Le eventuali successive campagne di attività sul medesimo sito sono sottoposte alla procedura di verifica di assoggettabilità a VIA qualora le quantità siano superiori a **1.000 metri cubi al giorno**”,* se nell'ambito di una singola campagna di attività si prevederà di superare la soglia di **10 t/giorno** di rifiuto recuperato, la campagna di recupero dovrà essere sottoposta a procedura di verifica di assoggettabilità a VIA;

- d) è fatto salvo quanto disposto dagli Enti sul cui territorio sono effettuate le singole campagne di attività in merito ad altre prescrizioni a tutela dell'ambiente ovvero di natura igienico-sanitaria;
- e) nell'ambito della comunicazione prevista dall'art. 208, comma 15, del D.Lgs. 152/2006, nei casi nei quali ogni singola campagna di attività lo richieda, devono essere prestate le garanzie finanziarie previste dalla normativa ivi vigente, nel rispetto dei criteri applicabili al caso specifico, a favore della provincia nel cui territorio si svolge la campagna di attività stessa, qualora necessarie;
- f) sono in particolare fatti salvi i compiti di vigilanza e controllo, in ordine al corretto utilizzo dell'impianto, da parte delle Province, delle Regioni, delle locali Agenzie per la Protezione dell'Ambiente, delle Autorità Sanitarie Locali e del Comune nel cui territorio sono effettuate le campagne di attività di recupero, per quanto di rispettiva competenza, nonché le disposizioni ed i provvedimenti degli Enti preposti al controllo delle operazioni di recupero, anche in ordine allo svolgimento di monitoraggi ambientali connessi alle attività di cui trattasi;
- g) per quanto attiene l'emissione rumorosa dell'impianto, deve essere richiesta al Comune competente per territorio, per ogni singola campagna di recupero (cantiere o area autorizzata), l'autorizzazione all'esecuzione di lavori rumorosi in deroga ai limiti richiamati dalla legge 26 ottobre 1995, n. 447 "*Legge quadro sull'inquinamento acustico*", in merito allo svolgimento delle attività temporanee che fanno impiego di macchinari o impianti rumorosi secondo le modalità stabilite dall'Amministrazione Comunale;
- h) nei casi ove previsto deve essere acquisita la specifica autorizzazione per le emissioni in atmosfera convogliate e/o diffuse; durante le lavorazioni devono essere in ogni caso contenute le emissioni diffuse di polveri.

Esclusivamente per la Provincia Autonoma di Trento, anche in riferimento alle disposizioni previste dal d.P.P. 13 maggio 2002, n. 9-99/Leg, recante "*Disposizioni regolamentari per la prima applicazione in ambito provinciale di norme statali in materia di tutela dell'ambiente dagli inquinamenti, ai sensi dell'articolo 55 della legge provinciale 19 febbraio 2002, n. 1*":

- a) per lo svolgimento delle singole campagne di attività sul territorio provinciale di Trento l'interessato deve presentare al Settore Autorizzazioni e controlli la comunicazione preventiva, prevista dall'art. 208, comma 15, del D.Lgs. 152/2006, **almeno 20 giorni prima** dell'installazione dell'impianto mobile;
- b) le attività di recupero di rifiuti non pericolosi mediante impianti mobili autorizzati ai sensi dell'articolo 84 del T.U.L.P. e dell'art. 208, comma 15, del D.Lgs. 152/2006, esercitate – nel territorio provinciale di Trento – **per un periodo non superiore ai dodici mesi nel medesimo sito**, sono escluse dalla disciplina afferente la **localizzazione** degli impianti di gestione dei rifiuti;
- c) la comunicazione prevista dall'art. 208, comma 15, del D.Lgs. 152/2006, relativa allo svolgimento delle singole campagne di attività, deve essere inviata per gli eventuali adempimenti di competenza, oltre che al Settore Autorizzazioni e controlli, anche al Comune nel cui territorio si prevede di effettuare la campagna di attività di recupero rifiuti ed all'U.O. Igiene e sanità pubblica dell'Azienda provinciale per i servizi sanitari, allegando copia della presente autorizzazione e l'ulteriore documentazione eventualmente richiesta;
- d) **fatte salve la esclusioni previste alla lettera zb), dell'Allegato IV, alla parte seconda del D.Lgs. 152/2006** "*relativa agli impianti mobili volti al recupero di rifiuti non pericolosi provenienti dalle operazioni di costruzione e demolizione esclusivamente identificati con i codici CER 17.xx.xx, qualora la campagna di attività abbia una durata inferiore a novanta giorni, e degli altri impianti mobili di trattamento dei rifiuti non pericolosi, qualora la campagna di attività abbia una durata inferiore a trenta giorni. Le eventuali successive campagne di attività sul medesimo sito sono sottoposte alla procedura di verifica di assoggettabilità a VIA qualora le quantità siano superiori a 1.000 metri cubi al giorno*", se nell'ambito di una singola campagna di attività si prevederà di superare la soglia di **10 t/giorno** di rifiuto recuperato, la campagna di recupero dovrà essere sottoposta a procedura di verifica di assoggettabilità a VIA (c.d. screening), ai sensi della L.P. 19/2013; in questo caso la campagna di recupero non potrà essere avviata prima della conclusione del procedimento di screening da parte del Settore Qualità ambientale dell'Agenzia provinciale per la protezione dell'ambiente;

- e) la comunicazione preventiva prevista dall'articolo 208, comma 15, del D.Lgs. 152/2006 non sostituisce né comprende gli eventuali provvedimenti permissivi e concessori o i pareri di competenza del Comune su cui è installato l'impianto mobile e dell'Azienda provinciale per i servizi sanitari;
 - f) prima dell'inizio di ogni singola campagna di recupero devono essere acquisiti, ove necessari, i provvedimenti permissivi e concessori o i pareri di competenza del Comune ove sarà installato l'impianto mobile e dell'Azienda provinciale per i servizi sanitari;
- 2) di raccomandare al titolare della presente autorizzazione l'osservanza di alcune ulteriori disposizioni normative relative:
 - a) alla tenuta dei registri di carico e scarico (art. 190 del D.Lgs. 152/2006);
 - b) alla comunicazione annuale sui rifiuti gestiti nel corso dell'anno precedente (art. 189 del D.Lgs. 152/2006);
 - c) alla redazione e conservazione del formulario di identificazione dei rifiuti in ingresso ed in uscita dall'impianto (art. 193 del D.Lgs. 152/2006);
 - d) alla comunicazione al Settore Autorizzazioni e controlli di ogni eventuale variazione di cui all'art. 86, comma 4, del T.U.L.P., salvo l'obbligo di richiedere nuova autorizzazione ove necessario;
 - e) all'iscrizione al sistema nazionale di tracciabilità dei rifiuti RENTRI, di cui al D.M. 4 aprile 2023, n. 59 (art. 188-bis del D.Lgs. 152/2006);
 - 3) di prescrivere che il titolare della presente autorizzazione deve accertare che i terzi, ai quali sono affidati gli eventuali rifiuti provenienti dalle operazioni di trattamento, siano muniti delle autorizzazioni previste dalla normativa vigente; deve essere in grado di fornire all'ente di controllo i dati relativi alle quantità e caratteristiche di tali rifiuti, le relative modalità di stoccaggio, la destinazione finale e le modalità di conferimento; è fatto salvo comunque il rispetto di quanto prescritto per il trasporto ed il deposito temporaneo dei rifiuti;
 - 4) di stabilire che la presente autorizzazione ha **scadenza in data 8 luglio 2031** (durata 10 anni fissata nella determinazione n. 491 rilasciata in data di data 8 luglio 2021) e potrà essere rinnovata previa presentazione di apposita domanda da parte dell'interessato da inoltrarsi **almeno 180 giorni prima** della scadenza;
 - 5) di dare atto che la presente autorizzazione è rilasciata fatti salvi i diritti di terzi, ai soli fini dell'esercizio dell'attività in oggetto e non esime il titolare della medesima dal richiedere autorizzazioni e concessioni di competenza di altri uffici o enti; essa è in ogni caso subordinata all'osservanza delle altre norme vigenti, anche regolamentari, o alle prescrizioni più restrittive che dovessero intervenire in materia sulla gestione dei rifiuti; sono inoltre fatti salvi gli eventuali provvedimenti a carattere igienico-sanitario adottati dall'autorità sindacale ai sensi degli articoli 216 e 217 del T.U.L.L.SS. emanato con R.D. 17 luglio 1934, n. 1265;
 - 6) di avvertire che il presente provvedimento può essere soggetto a sospensione o revoca come previsto dall'art. 86, comma 5, del T.U.L.P.;
 - 7) di dare atto che la presente autorizzazione per la provincia di Trento è coperta dalla fideiussione bancaria n. 00/83054 di data 27 gennaio 2005, così come integrata in data 7 giugno 2010 ed in data 20 marzo 2023 (ns. prot. n. 221886 del 21 marzo 2023), emessa dalla Cassa Rurale di Fiemme Banca di Credito Cooperativo, con sede in Tesero (TN), piazza Cesare Battisti, 4, per l'ammontare di Euro 25.822,84, a favore della Provincia Autonoma di Trento;
 - 8) di dare atto che il presente provvedimento si è concluso entro i termini previsti dalla norma (60 giorni);
 - 9) di trasmettere copia del presente provvedimento alla Ditta, all'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale ed al Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, e, per conoscenza, all'U.O. Igiene e sanità pubblica dell'Azienda provinciale per i servizi sanitari;

- 10) di avvertire che avverso il presente provvedimento è ammesso il ricorso al T.R.G.A. di Trento entro 60 giorni oppure, in via alternativa, al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, decorrenti dalla comunicazione dell'atto o da quando l'interessato ne ha avuto piena conoscenza;
- 11) di avvertire, ai sensi dell'art. 46 del T.U.L.P., che è ammesso il ricorso gerarchico da parte degli interessati contro il presente provvedimento, prestando istanza alla Giunta Provinciale della Provincia Autonoma di Trento entro 30 giorni dalla data di ricevimento dello stesso.

ALLEGATO 1

“End of waste rifiuti costituiti da legno antropico vergine”

DESCRIZIONE DEI RIFIUTI IN INGRESSO ALL’IMPIANTO DI RECUPERO:

- 1) rifiuti non pericolosi costituiti da legno vergine pulito e provenienti da attività di origine antropica, non trattato chimicamente e privo di sostanze estranee (ad es. colle, impregnanti, elementi in materiale truciolare o agglomerato di legno, contaminanti, ...), contraddistinti dai codici **CER 03.01.01, 03.01.05, 15.01.03, 19.05.01** (sovrullo ligneo non compostato derivante dalla vagliatura finale del compost), **19.09.01** (rifiuti legnosi recuperati dai corsi d’acqua tramite dispositivi a protezione degli impianti tecnologici, es. griglie di centrali idroelettriche), **19.12.07** e **20.01.38**;
- 2) la classificazione dei rifiuti deve essere effettuata dal produttore assegnando ad essi il competente codice CER, applicando le disposizioni contenute nella decisione 2000/532/CE e nell’Allegato D alla parte quarta del D.Lgs. 152/2006;
- 3) ai fini della caratterizzazione di cui alla lettera precedente, i rifiuti di cui al presente provvedimento, prima del loro avvio all’attività di recupero (operazioni R3), **devono essere campionati ed analizzati da parte del produttore** secondo le seguenti modalità:
 - il campionamento dei rifiuti ai fini della loro caratterizzazione chimico-fisica deve essere effettuato in modo tale da ottenere un campione rappresentativo secondo le norme UNI 10802, per ogni singolo sito di provenienza (es. cantiere, stabilimento, centro di raccolta rifiuti, ecc...) e comunque ogni qual volta intervengano modifiche sostanziali nel processo che ha dato origine ai rifiuti medesimi;
 - le analisi su detti campioni, ai fini della caratterizzazione del rifiuto, devono essere effettuate secondo metodiche standardizzate o riconosciute valide a livello nazionale, comunitario o internazionale;
 - la caratterizzazione chimico-fisica deve essere finalizzata ad accertare l’effettiva corrispondenza del rifiuto in esame alle tipologie individuate e definite dal presente provvedimento (rifiuti non pericolosi, provenienza e caratteristiche);
 - la caratterizzazione chimico-fisica è sempre integrata con la ricerca anche dei parametri “*metalli pesanti*”, “*zolfo*”, “*cloro*” e “*azoto*”, in coerenza con quanto previsto dalla norma UNI EN ISO 17225 secondo i limiti previsti dalla stessa;
 - il titolare dell’autorizzazione è tenuto a verificare la conformità del rifiuto sottoposto alle operazioni di recupero alle prescrizioni ed alle condizioni di esercizio stabilite dall’autorizzazione per la specifica attività svolta.

CRITERI PER LA CESSAZIONE DELLA QUALIFICA DI RIFIUTO “END OF WASTE”

1) Processi e tecniche di trattamento eseguite sul rifiuto:

- a) è vietato sottoporre alle operazioni di recupero rifiuti classificabili quali pericolosi in riferimento alle disposizioni previste dall'allegato D alla parte quarta del D.Lgs. 152/2006 e dalla decisione 2000/532/CE;
- b) il titolare dell'autorizzazione è tenuto a verificare la conformità dei rifiuti gestiti alle disposizioni previste dall'allegato D alla parte quarta del D.Lgs. 152/2006 e dalla decisione 2000/532/CE, allo scopo di accertare l'effettiva classificazione e appartenenza dei rifiuti in ingresso ai codici CER individuati e definiti dal presente provvedimento, in funzione delle specifiche attività di recupero cui sono destinati;
- c) i rifiuti in ingresso devono essere sottoposti da parte del titolare dell'autorizzazione a controllo visivo. Eventuali rifiuti indesiderati (come ad esempio plastiche, carta, inerti, sempre in ogni caso in percentuale minima), devono essere sottoposti a selezione volta a migliorare e raffinare la qualità del rifiuto gestito per le finalità alle quali esso è destinato, togliendo dalla massa le frazioni indesiderate, le quali in questo caso devono costituire una quota effettivamente residuale dal punto di vista quantitativo della massa complessiva del rifiuto;
- d) il titolare della presente autorizzazione è tenuto inoltre a verificare la conformità dei rifiuti in ingresso a quanto indicato alla voce “*caratteristiche*” riportata nella seconda colonna della seguente Tabella 1;
- e) i rifiuti devono essere sottoposti ad operazioni meccaniche di cippatura, vagliatura, selezione granulometrica, ulteriore asportazione di frazioni indesiderate (operazione di recupero R3) volte alla produzione di materia prima nelle forme usualmente commercializzate, con caratteristiche chimiche, fisiche e merceologiche, compatibili ambientalmente e tecnicamente per il suo successivo utilizzo;
- f) i rifiuti devono essere recuperati così come stabilito nella Tabella 1 sotto riportata, per la generazione di prodotti da destinare alle attività ivi individuate:

Tabella 1

Codici CER	Provenienza e caratteristiche dei rifiuti	Quantitativo [t/anno]	Operazioni di recupero
03 01 01 03 01 05 15 01 03 19 05 01 19 09 01 19 12 07 20 01 38	<u>Provenienza:</u> – industrie della lavorazione del legno vergine; – produzione e lavorazione di polpa, carta e cartone; – impianti di compostaggio di rifiuti organici; – manutenzione opere idrauliche e da attività di preparazione dell'acqua per uso industriale; – impianti di recupero rifiuti; – raccolta differenziata. <u>Caratteristiche:</u> esclusivamente legno vergine costituito da: – scarti di diverse dimensioni e segatura; – scarti di corteccia e legno provenienti dalla produzione e lavorazione di polpa, carta e cartone; – sovrvallo ligneo non compostato derivante dalla vagliatura finale del compost; – rifiuti legnosi recuperati dai corsi d'acqua tramite le griglie a protezione degli impianti tecnologici (es. centrali idroelettriche); – relativamente ai codici CER 15.01.03 e 20.01.38, imballaggi e legno proveniente dalla raccolta differenziata costituiti esclusivamente da legno vergine pulito, non trattato chimicamente e privo di sostanze estranee (colle, impregnanti, elementi in	50.000	Produzione di materia prima nelle forme usualmente commercializzate costituita da combustibile cippato a base di legno vergine non trattato , tramite fasi meccaniche di adeguamento volumetrico, cippatura, selezione granulometrica, ulteriore asportazione di frazioni indesiderate (operazione R3).

Codici CER	Provenienza e caratteristiche dei rifiuti	Quantitativo [t/anno]	Operazioni di recupero
	materiale truciolare o agglomerato di legno, contaminanti - quali ad esempio fitofarmaci, oli, conservanti, sottoposti a trattamenti contro parassiti e agenti patogeni con sostanze chimiche).		

2) **Verifiche ambientali sulla materia prima costituita da combustibile cippato a base di legno vergine non trattato:**

Le materie prime prodotte devono essere rispondenti a:

- specifiche merceologiche fissate dalle CCIAA di Milano e Bolzano (NO potature da attività agricole);
- norma UNI EN ISO 17225-4 e successive modifiche e aggiornamenti;
- specifiche riportate dalla parte II, sezione 4, dell'allegato X alla parte quinta del D.Lgs. 152/2006.

In particolare le materie prime prodotte devono presentare le caratteristiche riportate nelle seguenti Tabella 2 e Tabella 3:

Tabella 2

ISO 17225-4						
Parametri di qualità	Unità di misura	A1+ A1+ cippatino	A1	A2	B1	B2
Origine e provenienza ISO 17225		1.1.1 Alberi interi senza radici 1.1.3 Tronchi 1.1.4 Residui delle utilizzazioni forestali 1.2.1 Residui di legno non trattato chimicamente	1.1.1 Alberi interi senza radici 1.1.3 Tronchi 1.1.4 Residui delle utilizzazioni forestali 1.2.1 Residui di legno non trattato chimicamente	1.1.1 Alberi interi senza radici 1.1.3 Tronchi 1.1.4 Residui delle utilizzazioni forestali 1.2.1 Residui di legno non trattato chimicamente	1.1 Legno di foresta, di piantagione, e altro legno vergine 1.2.1 Residui di legno non trattato chimicamente	1.1 Legno di foresta, di piantagione, e altro legno vergine 1.2 Sottoprodotti e residui di legno del processo industriale
Pezzatura, P	mm	Specificare (vedi tab.)	Specificare (vedi tab.)	Specificare (vedi tab.)	Specificare (vedi tab.)	Specificare (vedi tab.)
Contenuto idrico, M	w-%	M10 < 10	M10 < 10 M25 < 25	M35 < 35	Deve essere dichiarato il valore massimo	
Ceneri, A	% sul secco	A1.0 ≤ 1,0	A1.0 ≤ 1,0	A1.5 ≤ 1,5	A3.0 ≤ 3,0	
Potere calor. netto Q	MJ/kg kWh/kg	Q > 16 Q > 4.5	Specificare	Specificare	Specificare	Specificare
Densità apparente, BD	kg/m ³ tal quale	BD150 > 150 BD200 > 200 BD250 > 250	BD150 > 150 BD200 > 200 BD250 > 250	BD150 > 150 BD200 > 200 BD250 > 250 BD300 > 300	Specificare	
Azoto N	w- %	N.1.0 ≤ 1,0	N.1.0 ≤ 1,0	N.1.0 ≤ 1,0	N.1.0 ≤ 1,0	
Zolfo S	w- %	S.0.1 ≤ 0,1	S.0.1 ≤ 0,1	S.0.1 ≤ 0,1	S.0.1 ≤ 0,1	
Cloro Cl	w- %	Cl.0.5 ≤ 0,5	Cl.0.5 ≤ 0,5	Cl.0.5 ≤ 0,5	Cl.0.5 ≤ 0,5	
Arsenico Ar	mg/kg	≤ 1	≤ 1	≤ 1	≤ 1	
Cadmio Cd	mg/kg	≤ 2	≤ 2	≤ 2	≤ 2	
Cromo Cr	mg/kg	≤ 10	≤ 10	≤ 10	≤ 10	
Rame Cu	mg/kg	≤ 10	≤ 10	≤ 10	≤ 10	
Piombo Pb	mg/kg	≤ 10	≤ 10	≤ 10	≤ 10	
Mercurio Hg	mg/kg	≤ 0,1	≤ 0,1	≤ 0,1	≤ 0,1	
Nickel Ni	mg/kg	≤ 10	≤ 10	≤ 10	≤ 10	
Zinco Zn	mg/kg	≤ 100	≤ 100	≤ 100	≤ 100	

Tabella 3

Classe	Minimo 60% in peso della frazione principale	% in peso della frazione fine (< 3.15 mm)	% in peso della frazione grossolana	Lunghezza di tutte le particelle	Sezione massima delle particelle sovra-misura
A1 + Cippatino	$3.15 \leq P \leq 16 \text{ mm}$	$\leq 1\%$	$\leq 5 \% > 16 \text{ mm}$	$\leq 31,5 \text{ mm}$	-
P16S	$3.15 \leq P \leq 16 \text{ mm}$	$\leq 15\%$	$\leq 6 \% > 31,5 \text{ mm}$	$\leq 45 \text{ mm}$	$< 2 \text{ cm}^3$
P16S (A1+)	$3.15 \leq P \leq 16 \text{ mm}$	$\leq 6 \%$	$\leq 3 \% > 31,5 \text{ mm}$	$\leq 45 \text{ mm}$	$< 2 \text{ cm}^3$
P31.5S	$3.15 \leq P \leq 31,5 \text{ mm}$	$\leq 10 \%$	$\leq 6 \% > 45 \text{ mm}$	$\leq 150 \text{ mm}$	$< 4 \text{ cm}^3$
P31.5S (A1+)	$3.15 \leq P \leq 31,5 \text{ mm}$	$\leq 5 \%$	$\leq 3 \% > 45 \text{ mm}$	$\leq 63 \text{ mm}$	$< 4 \text{ cm}^3$
P45S	$3.15 \leq P \leq 45 \text{ mm}$	$\leq 10 \%$	$\leq 10 \% > 63 \text{ mm}$	$\leq 200 \text{ mm}$	$< 6 \text{ cm}^3$
P45S (A1+)	$3.15 \leq P \leq 45 \text{ mm}$	$\leq 5 \%$	$\leq 5 \% > 63 \text{ mm}$	$\leq 63 \text{ mm}$	$< 6 \text{ cm}^3$

Al fine di verificare le caratteristiche riportate nella Tabella 2 e nella Tabella 3 sopra riportate, il prelievo di campioni deve essere effettuato secondo le metodiche definite dalla norma UNI 10802, ed inoltre le analisi devono essere eseguite da un laboratorio certificato¹.

3) Metodi d'analisi e dichiarazione di conformità (DDC):

- a) Le analisi, le determinazioni e le certificazioni sopra prescritte devono essere:
 - effettuate sulla materia prima prodotta in maniera separata su ogni diversa classe di cippato prodotta, con frequenza almeno semestrale; dette analisi, determinazioni e certificazioni devono in ogni caso essere sempre ripetute anche sull'intero lotto omogeneo (senza quantificazione massima di quest'ultimo);
 - corredate dal relativo responso analitico che certifica la conformità generale della materia prima costituita da combustibile cippato a base di legno vergine non trattato. **Devono essere impiegati e/o commercializzati esclusivamente lotti precedentemente verificati e analizzati e tale verifica/analisi si riterrà valida esclusivamente per il lotto cui si riferisce;**
 - corredate dal verbale di campionamento compilato secondo le indicazioni previste dalla norma UNI 10802, il quale indicherà in particolare: data e ora di campionamento, identificazione certa del lotto a cui si riferisce, descrizione della materia, metodo di campionamento, numero di incrementi e relativo peso e la relativa massa minima da campionare per migliorare l'accuratezza;
 - tenute a disposizione dell'Autorità di controllo;
 - effettuate secondo una metodologia ufficialmente riconosciuta per tutto il territorio nazionale che consenta di rilevare valori di concentrazione inferiori;
- b) restano sottoposti al regime dei rifiuti quelli provenienti dalle operazioni autorizzate con il presente provvedimento, i materiali non conformi alle prescrizioni contenute nel presente provvedimento, i rifiuti esclusivamente ridotti in volume e le materie ottenute dalle attività di recupero che non vengono destinate in modo effettivo ed oggettivo all'utilizzo nei cicli di consumo o di produzione;
- c) la Ditta deve garantire la tracciabilità del materiale prodotto, pur uscendo dall'impianto come materia prima, conservando in copia presso l'impianto i documenti di trasporto per almeno 3 anni;
- d) la Ditta, in qualità di produttore della materia prima costituita da combustibile cippato a base di legno vergine non trattato, deve garantire il rispetto dei criteri di cui ai punti precedenti tramite una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà redatta secondo il modello denominato *“Dichiarazione di conformità (DDC)”* ed allegato alla presente, al termine dell'attività di recupero eseguita su lotti con una dimensione massima come sopra definita. La suddetta dichiarazione di conformità sarà conservata, anche in formato elettronico, presso la sede legale od operativa della Ditta, mettendola a disposizione delle autorità di controllo che la richiedano.

¹ “laboratorio certificato” come richiamato nell'allegato 1 parte b) del DM n. 69/2018, ossia “un laboratorio dotato di certificato rilasciato ai sensi della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025 rilasciato da un ente di accreditamento”.

4) Conservazione dei campioni:

- a) Il titolare dell'impianto deve conservare per un anno presso la propria sede legale, un campione di materia prime prelevato, al termine del processo produttivo di ciascun lotto, in conformità alla norma UNI 10802 ai fini della verifica di sussistenza dei requisiti di cui alle sezioni precedenti. Le modalità di conservazione del campione sono tali da garantire la non alterazione delle caratteristiche chimico-fisiche del materiale prelevato e a consentire la ripetizione delle analisi.
- b) le disposizioni sulla conservazione dei campioni non si applicano alle imprese registrate ai sensi del regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 novembre 2009 (EMAS) e alle imprese in possesso della certificazione ambientale UNI EN ISO 14001, rilasciata da organismo accreditato ai sensi della normativa vigente. A questo fine deve essere prevista apposita documentazione relativa a ciascuno dei seguenti aspetti:
 - il rispetto dei requisiti e delle condizioni di cui alle sezioni precedenti;
 - tracciabilità dei rifiuti in ingresso all'impianto;
 - le destinazioni della materia prima prodotta;
 - il rispetto della normativa in materia ambientale e delle eventuali prescrizioni riportate nell'autorizzazione;
 - revisione e miglioramento del sistema di gestione ambientale;
 - formazione del personale.
- c) il sistema di gestione ambientale deve essere certificato da un organismo terzo accreditato ed è soggetto a verifiche periodiche annuali di mantenimento e triennali di rinnovo della certificazione.

SUB-ALLEGATO 1.1

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ (DDC)

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETÀ

Dichiarazione numero	(*)
Anno	(aaaa)

(* NOTA: riportare il numero della dichiarazione in modo progressivo)

Anagrafica del produttore della "materia prima costituita da combustibile cippato a base di legno vergine non trattato"		
Denominazione sociale		CF/P.IVA
Iscrizione al registro imprese		
Indirizzo		N. civico
CAP	Comune	Provincia di Trento
Autorizzazione n.		Data rilascio

Il produttore sopra indicato, nella persona del Sig./Sig.ra _____ in qualità di _____ della suddetta società, consapevole della responsabilità penale e delle conseguenti sanzioni cui può andare incontro in caso di falsa dichiarazione, ai sensi dell'articolo 76 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, nonché della decadenza dei benefici eventualmente conseguiti a seguito del provvedimento adottato, così come previsto dall'art. 75 del decreto stesso,

dichiara che

- il lotto di materia prima costituita da combustibile cippato a base di legno vergine non trattato è rappresentato dalla seguente quantità in volume:;
- è in grado di ricostruire la tracciabilità della materia prima prodotta sulla base di quanto riportato nel registro di carico e scarico ai sensi dell'art.190 del D.Lgs. 152/2006, a semplice richiesta degli addetti al controllo.

Il predetto lotto di materia prima costituita da combustibile cippato a base di legno vergine non trattato è conforme ai criteri indicati nella determinazione n. di data ai fini della cessazione delle qualifica di rifiuto stabilita dal art.184-ter del D.Lgs. 152/2006 e di seguito riportati:

- specifiche merceologiche fissate dalle CCIAA di Milano e Bolzano (no potature da attività agricole);
- norma UNI EN ISO 17225-4 e successive modifiche e aggiornamenti;
- specifiche riportate dalla parte II, sezione 4, dell'allegato X alla parte quinta del D.Lgs. 152/2006.

Il predetto lotto di materia prima costituita da combustibile cippato a base di legno vergine non trattato appartiene alla seguente classe:

Classe						
A1 + Cippatino	P16S	P16S (A1+)	P31.5S	P31.5S (A1+)	P45S	P45S (A1+)

Il produttore dichiara infine di:

- essere informato che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con mezzi informatici, esclusivamente per il procedimento per il quale la dichiarazione viene resa (Regolamento (UE) 2016/679).

A supporto dei dati riportati nella presente dichiarazione si allegano i seguenti documenti:

- Ⓟ
- Ⓟ
- Ⓟ

Luogo e data

Timbro della società e firma del dichiarante

ALLEGATO 2

“End of waste rifiuti costituiti da legno naturale vergine”

DESCRIZIONE DEI RIFIUTI IN INGRESSO ALL’IMPIANTO DI RECUPERO:

- 1) Rifiuti non pericolosi costituiti da legno naturale vergine pulito, non trattato chimicamente e privo di sostanze estranee (ad es. colle, impregnanti, elementi in materiale truciolare o agglomerato di legno, contaminanti, ...) contraddistinti dai codici **CER 02.01.03, 02.01.07 e 20.02.01**; tali rifiuti sono costituiti esclusivamente da legno vergine non trattato che non ha subito alcuna lavorazione antropica, ad esclusione del mero taglio nell’ambito di attività selvicolturali, forestali o di apprestamento di cantieri;
- 2) la classificazione dei rifiuti deve essere effettuata dal produttore assegnando ad essi il competente codice CER, applicando le disposizioni contenute nella decisione 2000/532/CE e nell’Allegato D alla parte quarta del D.Lgs. 152/2006;
- 3) **qualora necessario**, ai fini della caratterizzazione di cui alla lettera precedente, i rifiuti di cui al presente provvedimento, prima del loro avvio all’attività di recupero (operazioni R3), **devono essere campionati ed analizzati da parte del produttore** secondo le seguenti modalità:
 - il campionamento dei rifiuti ai fini della loro caratterizzazione chimico-fisica deve essere effettuato in modo tale da ottenere un campione rappresentativo secondo le norme UNI 10802, per ogni singolo sito di provenienza (es. cantiere, stabilimento, centro di raccolta rifiuti, ecc...) e comunque ogni qual volta intervengano modifiche sostanziali nel processo che ha dato origine ai rifiuti medesimi;
 - le analisi su detti campioni, ai fini della caratterizzazione del rifiuto, devono essere effettuate secondo metodiche standardizzate o riconosciute valide a livello nazionale, comunitario o internazionale;
 - la caratterizzazione chimico-fisica deve essere finalizzata ad accertare l’effettiva corrispondenza del rifiuto in esame alle tipologie individuate e definite dal presente provvedimento (rifiuti non pericolosi, provenienza e caratteristiche);
 - la caratterizzazione chimico-fisica è sempre integrata con la ricerca anche dei parametri “metalli pesanti”, “zolfo”, “cloro” e “azoto”, in coerenza con quanto previsto dalla norma UNI EN ISO 17225 secondo i limiti previsti dalla stessa;
 - il titolare dell’autorizzazione è tenuto a verificare la conformità del rifiuto sottoposto alle operazioni di recupero alle prescrizioni ed alle condizioni di esercizio stabilite dall’autorizzazione per la specifica attività svolta.

CRITERI PER LA CESSAZIONE DELLA QUALIFICA DI RIFIUTO “END OF WASTE”

1) Processi e tecniche di trattamento eseguite sul rifiuto:

- a) è vietato sottoporre alle operazioni di recupero rifiuti classificabili quali pericolosi in riferimento alle disposizioni previste dall'allegato D alla parte quarta del D.Lgs. 152/2006 e dalla decisione 2000/532/CE;
- b) il titolare dell'autorizzazione è tenuto a verificare la conformità dei rifiuti gestiti alle disposizioni previste dall'allegato D alla parte quarta del D.Lgs. 152/2006 e dalla decisione 2000/532/CE, allo scopo di accertare l'effettiva classificazione e appartenenza dei rifiuti in ingresso ai codici CER individuati e definiti dal presente provvedimento, in funzione delle specifiche attività di recupero cui sono destinati;
- c) i rifiuti in ingresso devono essere sottoposti da parte del titolare dell'autorizzazione a controllo visivo. Eventuali rifiuti indesiderati (come ad esempio plastiche, carta, inerti, sempre in ogni caso in percentuale minima), devono essere sottoposti a selezione volta a migliorare e raffinare la qualità del rifiuto gestito per le finalità alle quali esso è destinato, togliendo dalla massa le frazioni indesiderate, le quali in questo caso devono costituire una quota effettivamente residuale dal punto di vista quantitativo della massa complessiva del rifiuto;
- d) il titolare della presente autorizzazione è tenuto inoltre a verificare la conformità dei rifiuti in ingresso a quanto indicato alla voce “*caratteristiche*” riportata nella seconda colonna della seguente Tabella 1;
- e) i rifiuti devono essere sottoposti ad operazioni meccaniche di cippatura, vagliatura, selezione granulometrica, ulteriore asportazione di frazioni indesiderate (operazione di recupero R3) volte alla produzione di materia prima nelle forme usualmente commercializzate, con caratteristiche chimiche, fisiche e merceologiche, compatibili ambientalmente e tecnicamente per il suo successivo utilizzo;
- f) i rifiuti devono essere recuperati così come stabilito nella Tabella 1 sotto riportata, per la generazione di prodotti da destinare alle attività ivi individuate:

Tabella 1

Codici CER	Provenienza e caratteristiche dei rifiuti	Quantitativo [t/anno]	Operazioni di recupero
02 01 03 02 01 07 20 02 01	<u>Provenienza:</u> – attività selvicolturali e forestali; – taglio boschivo, manutenzione e gestione del patrimonio boschivo pubblico e privato; – attività di preparazione cantieri, rimozione/taglio di vegetazione presente nell'alveo di torrenti o derivante da schianti; – manutenzione del verde ornamentale. <u>Caratteristiche:</u> esclusivamente legno vergine costituito da: esclusivamente legno vergine non trattato non antropico costituito da: - scarti di diverse dimensioni; - residui da attività silvicolturale e forestale; – rifiuti costituiti esclusivamente da legno vergine pulito proveniente da abbattimento di alberi o arbusti nell'attività di allestimento dei cantieri o dalla rimozione/taglio di vegetazione presente nell'alveo di torrenti o derivante da schianti;	20.000	Produzione di materia prima nelle forme usualmente commercializzate costituita da combustibile cippato a base di legno vergine non trattato , tramite fasi meccaniche di adeguamento volumetrico, cippatura, selezione granulometrica, ulteriore asportazione di frazioni indesiderate (operazione R3).

Codici CER	Provenienza e caratteristiche dei rifiuti	Quantitativo [t/anno]	Operazioni di recupero
	– rifiuto costituito unicamente dalla frazione ligneo cellulosa derivante dalla manutenzione del verde ornamentale, escluso il materiale proveniente dallo spazzamento delle strade.		

2) **Verifiche ambientali sulla materia prima costituita da combustibile cippato a base di legno vergine non trattato:**

Le materie prime prodotte devono essere rispondenti a:

- specifiche merceologiche fissate dalle CCIAA di Milano e Bolzano (NO potature da attività agricole);
- norma UNI EN ISO 17225-4 e successive modifiche e aggiornamenti;
- specifiche riportate dalla parte II, sezione 4, dell'allegato X alla parte quinta del D.Lgs. 152/2006.

In particolare le materie prime prodotte devono presentare le caratteristiche riportate nelle seguenti Tabella 2 e Tabella 3:

Tabella 2

ISO 17225-4						
Parametri di qualità	Unità di misura	A1+ A1+ cippatino	A1	A2	B1	B2
Origine e provenienza ISO 17225		1.1.1 Alberi interi senza radici 1.1.3 Tronchi 1.1.4 Residui delle utilizzazioni forestali 1.2.1 Residui di legno non trattato chimicamente	1.1.1 Alberi interi senza radici 1.1.3 Tronchi 1.1.4 Residui delle utilizzazioni forestali 1.2.1 Residui di legno non trattato chimicamente	1.1.1 Alberi interi senza radici 1.1.3 Tronchi 1.1.4 Residui delle utilizzazioni forestali 1.2.1 Residui di legno non trattato chimicamente	1.1 Legno di foresta, di piantagione, e altro legno vergine 1.2.1 Residui di legno non trattato chimicamente	1.1 Legno di foresta, di piantagione, e altro legno vergine 1.2 Sottoprodotti e residui di legno del processo industriale
Pezzatura, P	mm	Specificare (vedi tab.)	Specificare (vedi tab.)	Specificare (vedi tab.)	Specificare (vedi tab.)	Specificare (vedi tab.)
Contenuto idrico, M	w-%	M10 < 10	M10 < 10 M25 < 25	M35 < 35	Deve essere dichiarato il valore massimo	
Ceneri, A	% sul secco	A1.0 ≤ 1,0	A1.0 ≤ 1,0	A1.5 ≤ 1,5	A3.0 ≤ 3,0	
Potere calor. netto Q	MJ/kg kWh/kg	Q > 16 Q > 4.5	Specificare	Specificare	Specificare	Specificare
Densità apparente, BD	kg/m ³ tal quale	BD150 > 150 BD200 > 200 BD250 > 250	BD150 > 150 BD200 > 200 BD250 > 250	BD150 > 150 BD200 > 200 BD250 > 250 BD300 > 300	Specificare	
Azoto N	w- %	N.1.0 ≤ 1,0	N.1.0 ≤ 1,0	N.1.0 ≤ 1,0	N.1.0 ≤ 1,0	
Zolfo S	w- %	S.0.1 ≤ 0,1	S.0.1 ≤ 0,1	S.0.1 ≤ 0,1	S.0.1 ≤ 0,1	
Cloro Cl	w- %	Cl.0.5 ≤ 0,5	Cl.0.5 ≤ 0,5	Cl.0.5 ≤ 0,5	Cl.0.5 ≤ 0,5	
Arsenico Ar	mg/kg	≤ 1	≤ 1	≤ 1	≤ 1	
Cadmio Cd	mg/kg	≤ 2	≤ 2	≤ 2	≤ 2	
Cromo Cr	mg/kg	≤ 10	≤ 10	≤ 10	≤ 10	
Rame Cu	mg/kg	≤ 10	≤ 10	≤ 10	≤ 10	
Piombo Pb	mg/kg	≤ 10	≤ 10	≤ 10	≤ 10	
Mercurio Hg	mg/kg	≤ 0,1	≤ 0,1	≤ 0,1	≤ 0,1	
Nickel Ni	mg/kg	≤ 10	≤ 10	≤ 10	≤ 10	
Zinco Zn	mg/kg	≤ 100	≤ 100	≤ 100	≤ 100	

Tabella 3

Classe	Minimo 60% in peso della frazione principale	% in peso della frazione fine (< 3.15 mm)	% in peso della frazione grossolana	Lunghezza di tutte le particelle	Sezione massima delle particelle sovra-misura
A1 + Cippatino	$3.15 \leq P \leq 16 \text{ mm}$	$\leq 1\%$	$\leq 5\% > 16 \text{ mm}$	$\leq 31,5 \text{ mm}$	-
P16S	$3.15 \leq P \leq 16 \text{ mm}$	$\leq 15\%$	$\leq 6\% > 31,5 \text{ mm}$	$\leq 45 \text{ mm}$	$< 2 \text{ cm}^3$
P16S (A1+)	$3.15 \leq P \leq 16 \text{ mm}$	$\leq 6\%$	$\leq 3\% > 31,5 \text{ mm}$	$\leq 45 \text{ mm}$	$< 2 \text{ cm}^3$
P31.5S	$3.15 \leq P \leq 31,5 \text{ mm}$	$\leq 10\%$	$\leq 6\% > 45 \text{ mm}$	$\leq 150 \text{ mm}$	$< 4 \text{ cm}^3$
P31.5S (A1+)	$3.15 \leq P \leq 31,5 \text{ mm}$	$\leq 5\%$	$\leq 3\% > 45 \text{ mm}$	$\leq 63 \text{ mm}$	$< 4 \text{ cm}^3$
P45S	$3.15 \leq P \leq 45 \text{ mm}$	$\leq 10\%$	$\leq 10\% > 63 \text{ mm}$	$\leq 200 \text{ mm}$	$< 6 \text{ cm}^3$
P45S (A1+)	$3.15 \leq P \leq 45 \text{ mm}$	$\leq 5\%$	$\leq 5\% > 63 \text{ mm}$	$\leq 63 \text{ mm}$	$< 6 \text{ cm}^3$

Al fine di verificare le caratteristiche riportate nella Tabella 2 e nella Tabella 3 sopra riportate, il prelievo di campioni deve essere effettuato secondo le metodiche definite dalla norma UNI 10802, ed inoltre le analisi devono essere eseguite da un laboratorio certificato¹.

3) Metodi d'analisi e dichiarazione di conformità (DDC):

- a) Le analisi, le determinazioni e le certificazioni sopra prescritte devono essere:
 - effettuate sulla materia prima prodotta in maniera separata su ogni diversa classe di cippato prodotta, con frequenza almeno semestrale; dette analisi, determinazioni e certificazioni devono in ogni caso essere sempre ripetute anche sull'intero lotto omogeneo (senza quantificazione massima di quest'ultimo);
 - corredate dal relativo responso analitico che certifica la conformità generale della materia prima costituita da combustibile cippato a base di legno vergine non trattato. **Devono essere impiegati e/o commercializzati esclusivamente lotti precedentemente verificati e analizzati e tale verifica/analisi si riterrà valida esclusivamente per il lotto cui si riferisce;**
 - corredate dal verbale di campionamento compilato secondo le indicazioni previste dalla norma UNI 10802, il quale indicherà in particolare: data e ora di campionamento, identificazione certa del lotto a cui si riferisce, descrizione della materia, metodo di campionamento, numero di incrementi e relativo peso e la relativa massa minima da campionare per migliorare l'accuratezza;
 - tenute a disposizione dell'Autorità di controllo;
 - effettuate secondo una metodologia ufficialmente riconosciuta per tutto il territorio nazionale che consenta di rilevare valori di concentrazione inferiori;
- b) restano sottoposti al regime dei rifiuti quelli provenienti dalle operazioni autorizzate con il presente provvedimento, i materiali non conformi alle prescrizioni contenute nel presente provvedimento, i rifiuti esclusivamente ridotti in volume e le materie ottenute dalle attività di recupero che non vengono destinate in modo effettivo ed oggettivo all'utilizzo nei cicli di consumo o di produzione;
- c) la Ditta deve garantire la tracciabilità del materiale prodotto, pur uscendo dall'impianto come materia prima, conservando in copia presso l'impianto i documenti di trasporto per almeno 3 anni;
- d) la Ditta, in qualità di produttore della materia prima costituita da combustibile cippato a base di legno vergine non trattato, deve garantire il rispetto dei criteri di cui ai punti precedenti tramite una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà redatta secondo il modello denominato *“Dichiarazione di conformità (DDC)”* ed allegato alla presente, al termine dell'attività di recupero eseguita su lotti con una dimensione massima come sopra definita. La suddetta dichiarazione di conformità sarà conservata, anche in formato elettronico, presso la sede legale od operativa della Ditta, mettendola a disposizione delle autorità di controllo che la richiedano.

¹ *laboratorio certificato*” come richiamato nell'allegato 1 parte b) del DM n. 69/2018, ossia *“un laboratorio dotato di certificato rilasciato ai sensi della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025 rilasciato da un ente di accreditamento”*.

4) Conservazione dei campioni:

- a) Il titolare dell'impianto deve conservare per un anno presso la propria sede legale, un campione di materia prime prelevato, al termine del processo produttivo di ciascun lotto, in conformità alla norma UNI 10802 ai fini della verifica di sussistenza dei requisiti di cui alle sezioni precedenti. Le modalità di conservazione del campione sono tali da garantire la non alterazione delle caratteristiche chimico-fisiche del materiale prelevato e a consentire la ripetizione delle analisi.
- b) le disposizioni sulla conservazione dei campioni non si applicano alle imprese registrate ai sensi del regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 novembre 2009 (EMAS) e alle imprese in possesso della certificazione ambientale UNI EN ISO 14001, rilasciata da organismo accreditato ai sensi della normativa vigente. A questo fine deve essere prevista apposita documentazione relativa a ciascuno dei seguenti aspetti:
 - il rispetto dei requisiti e delle condizioni di cui alle sezioni precedenti;
 - tracciabilità dei rifiuti in ingresso all'impianto;
 - le destinazioni della materia prima prodotta;
 - il rispetto della normativa in materia ambientale e delle eventuali prescrizioni riportate nell'autorizzazione;
 - revisione e miglioramento del sistema di gestione ambientale;
 - formazione del personale.
- c) il sistema di gestione ambientale deve essere certificato da un organismo terzo accreditato ed è soggetto a verifiche periodiche annuali di mantenimento e triennali di rinnovo della certificazione.

SUB-ALLEGATO 2.1

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ (DDC)

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETÀ

Dichiarazione numero	(*)
Anno	(aaaa)

(* NOTA: riportare il numero della dichiarazione in modo progressivo)

Anagrafica del produttore della "materia prima costituita da combustibile cippato a base di legno vergine non trattato"		
Denominazione sociale		CF/P.IVA
Iscrizione al registro imprese		
Indirizzo		N. civico
CAP	Comune	Provincia di Trento
Autorizzazione n.		Data rilascio

Il produttore sopra indicato, nella persona del Sig./Sig.ra _____ in qualità di _____ della suddetta società, consapevole della responsabilità penale e delle conseguenti sanzioni cui può andare incontro in caso di falsa dichiarazione, ai sensi dell'articolo 76 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, nonché della decadenza dei benefici eventualmente conseguiti a seguito del provvedimento adottato, così come previsto dall'art. 75 del decreto stesso,

dichiara che

- il lotto di materia prima costituita da combustibile cippato a base di legno vergine non trattato è rappresentato dalla seguente quantità in volume:;
- è in grado di ricostruire la tracciabilità della materia prima prodotta sulla base di quanto riportato nel registro di carico e scarico ai sensi dell'art.190 del D.Lgs. 152/2006, a semplice richiesta degli addetti al controllo.

Il predetto lotto di materia prima costituita da combustibile cippato a base di legno vergine non trattato è conforme ai criteri indicati nella determinazione n. di data ai fini della cessazione delle qualifica di rifiuto stabilita dal art.184-ter del D.Lgs. 152/2006 e di seguito riportati:

- specifiche merceologiche fissate dalle CCIAA di Milano e Bolzano (no potature da attività agricole);
- norma UNI EN ISO 17225-4 e successive modifiche e aggiornamenti;
- specifiche riportate dalla parte II, sezione 4, dell'allegato X alla parte quinta del D.Lgs. 152/2006.

Il predetto lotto di materia prima costituita da combustibile cippato a base di legno vergine non trattato appartiene alla seguente classe:

Classe						
A1 + Cippatino	P16S	P16S (A1+)	P31.5S	P31.5S (A1+)	P45S	P45S (A1+)

Il produttore dichiara infine di:

- essere informato che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con mezzi informatici, esclusivamente per il procedimento per il quale la dichiarazione viene resa (Regolamento (UE) 2016/679).

A supporto dei dati riportati nella presente dichiarazione si allegano i seguenti documenti:

Ⓟ
Ⓟ
Ⓟ

Luogo e data

Timbro della società e firma del dichiarante